



ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI

WWW.IMAIE.IT

Analisi sull'applicazione della Legge n. 93 del 5 febbraio 1992
e presentazione dei dati forniti dai Produttori Discografici
all'IMAIE.

Impatto sull'Artista Interprete Esecutore

Forciniti Rossana

Indice

1. LA LEGISLAZIONE SUL DIRITTO CONNESSO	3
2. IL REGOLAMENTO IMAIE / SCF	7
3. LA PROCEDURA ARBITRALE	15
4. ANALISI DI UN CASO CAMPIONE: ENNIO MORRICONE.....	19
Considerazioni finali	Error! Bookmark not defined.

1. LA LEGISLAZIONE SUL DIRITTO CONNESSO

Accanto alla categoria dei diritti d'autore, che riconoscono all'autore facoltà esclusive di utilizzazione economica dell'opera, esistono una serie di **diritti vicini** attribuiti a chi, con la sua attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull'opera stessa.

Questi diritti chiamati "connessi", perché legati al diritto d'autore, sono regolati in Italia dalla **Legge 22 aprile 1941 n. 633**, in modo specifico al **Titolo II, "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore"**. La legge quadro sul diritto d'autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori diversi articoli, da 80 a 85, e li identifica come "gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico".

L'art. 82 completa questa definizione, specificando che sono compresi nella denominazione di artisti interpreti anche:

- coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario
- i direttori d'orchestra e del coro
- i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

Interprete, dunque, è chi non si limita ad eseguire l'opera così com'è stata scritta ma, attraverso lo studio e un lavoro di ricostruzione, ne comprende il significato, se ne appropria e sceglie i modi tecnici per la realizzazione della stessa. In questa maniera svolge una funzione di mediazione tra l'autore dell'opera e il pubblico che ne fruisce.

Per il diritto connesso, la legge sul diritto d'autore prevede una protezione sia dal punto di vista morale che patrimoniale.

Nel primo caso l'artista può, a norma dell'art. 81, opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della sua recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al suo onore o reputazione. Tale norma è restrittiva, limitando la protezione solo per la lesione dell'onore o reputazione, e non anche, per esempio, del decoro o del rispetto della integrale stesura della prestazione artistica, in quanto non si è voluto attribuire all'artista un potere tanto ampio da pregiudicare i diritti e gli interessi alla riproduzione e diffusione dell'opera dell'autore.

A completamento della tutela morale dell'artista interprete ed esecutore, si utilizza in sede di giudizio, anche l'art. 10 del Codice Civile che garantisce il diritto all'immagine.

Dal punto di vista patrimoniale si riconosce all'Artista Interprete Esecutore un diritto patrimoniale definito **"equo compenso"** che deriva dallo sfruttamento o dall'utilizzazione secondaria di registrazioni musicali fissate su supporto materiale.

Il diritto dell'interprete trova protezione nella **Convenzione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione**, stipulata in Roma nel 1961, a cui aderiscono attualmente circa una quarantina di Paesi. In essa si afferma che l'artista potrà porre ostacolo:

- 1) alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico della sua esecuzione senza il suo consenso;
- 2) alla fissazione senza consenso della esecuzione su supporto materiale (cioè la registrazione su disco).
- 3) alla riproduzione senza consenso di una fissazione della sua esecuzione.

La materia è stata infine modificata dal **Decreto Legislativo n. 685 del 16 novembre 1994**, il quale ha attribuito anche agli artisti alcuni diritti esclusivi.

Per quanto riguarda il diritto all'equo compenso, la L.d.A. riconosce come

titolari di diritto il Produttore Fonografico e l'Artista Interprete Esecutore che ha effettuato la registrazione. Il compenso dovuto ai sensi dell'**art. 73** è ripartito in misura equa: il 50% spetta al PF e il restante 50% è di pertinenza dell'AIE. La misura del compenso, le quote e le modalità sono determinate dal **d.p.c.m. 1 settembre 1975** (2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco occupa nella sua pubblica esecuzione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al 1° comma art. 73), e, per quanto riguarda la radiodiffusione, dal **d.p.c.m. 15 luglio 1976** (1,50% delle quote di incassi lordi - canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione).

L'obbligo di corrispondere il compenso sussiste unicamente nel caso di utilizzazione di dischi destinati al commercio, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito.

L'equo compenso è dovuto anche se l'utilizzazione di cui all'art 73 non è a scopo di lucro (art. 73 bis). Nessun compenso è invece dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato (art. 73 comma 3).

La legge, a partire dal 1975, affida al produttore fonografico il compito di ripartire il 50% dell'incasso dei diritti per lo sfruttamento o l'utilizzazione secondaria di registrazioni musicali agli aventi diritto, una volta trattenuto il 50% di propria competenza. In passato i produttori fonografici, pur avendo riscosso da diversi Enti l'equo compenso, non hanno mai distribuito agli artisti interpreti esecutori le loro quote. Solo dal 1992, il Legislatore ha stabilito che fosse l'IMAIE l'Istituto preposto alla ripartizione delle somme spettanti agli artisti. La **legge n. 93 del 5 febbraio 1992** stabilisce all'art. 3 comma 5 che i Produttori Fonografici devono corrispondere il 50% del compenso ad essi attribuito agli Artisti Interpreti Esecutori. La stessa inoltre definisce l'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE) come libera associazione tra artisti costituita dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale,